



## **Regolamento per lo svolgimento dei controlli a richiesta in contraddittorio sugli strumenti di misura ai sensi dell'art. 5.2 del DM 93/2017**

### **1 – Scopo**

Il presente regolamento descrive le modalità di svolgimento dei controlli a richiesta e le relative modalità di accesso al servizio, di esecuzione e tariffazione ed è applicabile a tutte le tipologie di strumenti utilizzati per una funzione di misura legale così come previsto dagli articoli 3 comma 1 lett. B) e 5 comma 2 del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n° 93 (d'ora in avanti D.M. 93/2017).

### **2 – Norme e documenti di riferimento**

Le disposizioni legislative sotto richiamate si intendono nel testo vigente, come completate dalle successive modifiche e integrazioni alle stesse:

- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 *"Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea"*;
- Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 recante *"Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991"*, ove applicabile;
- Regolamento camerale per l'esecuzione dei controlli a richiesta ai sensi dell'art.5 del Decreto 21 aprile 2017, n° 93
- documenti di riferimento per l'approvazione degli specifici strumenti oggetto di controllo
- Raccomandazioni OIML
- Norme armonizzate europee

### **3 - Definizioni**

Ai fini della presente procedura si intende per:

- "strumento di misura", uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale (art. 1, co. 1 del D.M. 93/2017);
- "funzione di misura legale", la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- "controllo a richiesta", il controllo metrologico gestito dalla Camera di commercio su richiesta del titolare dello strumento o di altra parte interessata nella misurazione, inteso ad accertare il corretto funzionamento dello strumento di misura (art. 5, co. 2 del D.M. 93/2017);
- "titolare dello strumento", la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

- "utilizzatore", la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio di un'attività in rapporto con terzi, utilizza lo strumento di misura legale. L'utilizzatore può coincidere con il titolare dello strumento;
- "soggetto terzo", la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare o dall'utilizzatore dello strumento, che vanta un interesse rispetto all'attività di misura (cliente, proprietario, altro soggetto, etc);
- "parte interessata", il titolare, l'utilizzatore o il soggetto terzo che vanta un interesse rispetto agli esiti del controllo a richiesta sullo strumento di misura;
- "richiedente", il titolare, l'utilizzatore o il soggetto terzo che formula alla Camera di commercio competente la richiesta di controllo metrologico dello strumento di misura;
- "organismo", l'organismo accreditato per lo svolgimento delle attività di verifica periodica in conformità ai requisiti di una delle norme tecniche di cui all'art. 1, co. 1 lett. q) del DM 93/2017, che risulti iscritto nell'elenco di cui all'art. 10, co. 2 del Decreto stesso;
- "elenco", l'elenco degli organismi accreditati per lo svolgimento delle attività di verifica periodica ai sensi del D.M. 93/2017, consultabile sul sito web Metrologia legale di Unioncamere (<http://www.metrologialeale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione>).

#### **4 – Accesso al servizio**

Il controllo metrologico dello strumento di misura è richiesto dal titolare dello strumento, o da altra parte interessata alla misurazione, alla Camera di commercio di Torino utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet camerale e inviandola mediante posta elettronica secondo le modalità previste dal sito internet istituzionale della Camera di commercio.

Qualora per la natura dello strumento sia necessaria la rimozione dello stesso, la prima istanza dovrà essere quella relativa alla "Richiesta rimozione di strumento metrico per controllo in contraddittorio" e solo al termine di questa fase si potrà presentare la "Richiesta di controllo in contraddittorio".

Al ricevimento dell'istanza, la Camera di commercio di Torino ne valuta la ricevibilità e la completezza, richiedendo eventuali integrazioni.

Le richieste vengono evase nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse e comunque nel rispetto dei criteri di ottimizzazione delle risorse e di economicità della gestione.

#### **5 - Modalità di svolgimento dei controlli**

Nei termini previsti dal Cap. 7, tabella 1, del presente Regolamento, la Camera di commercio comunica formalmente al richiedente e alle parti interessate individuabili la data e l'ora previsti per lo svolgimento del controllo.

Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui lo strumento di misura sia collocato presso un domicilio privato, in detto caso la Camera di commercio di Torino avrà cura di acquisire, se necessario, dal soggetto richiedente - o per il tramite di quest'ultimo - l'autorizzazione all'accesso ai locali sottoscritta dal soggetto effettivamente domiciliato (sia esso il proprietario o il locatario), allo scopo di non pregiudicare la possibilità di accesso. In mancanza di un esplicito assenso da parte del suddetto soggetto all'accesso ai locali, il personale camerale non potrà dar seguito alla verifica e si limiterà a verbalizzare le cause che hanno portato alla

mancata esecuzione del controllo. L'attività di controllo si intenderà conclusa e l'interessato dovrà eventualmente presentare nuova istanza.

Nei controlli a richiesta sono effettuate, a discrezione della Camera di commercio di Torino che esegue il controllo e tenendo conto delle indicazioni fornite dal richiedente, una o più delle prove previste per la verifica periodica.

Per le procedure tecniche da seguire nei controlli a richiesta delle diverse tipologie di strumenti si rinvia alle schede per le procedure di verifica periodica di cui all'allegato III del DM 93/2017, alle direttive ministeriali di cui al comma 4 dell'art. 3 del DM 93/2017, alle prescrizioni previste dalle norme nazionali, dalle norme europee o, in loro assenza, dalle pertinenti norme armonizzate europee e raccomandazioni OIML.

## **5.1 Dotazione strumentale**

Gli strumenti di misura, campioni di lavoro, utilizzati per l'esecuzione dei controlli a richiesta rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II del DM 93/2017 o, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nelle schede per le procedure di verifica periodica di cui all'allegato III del DM 93/2017 e nelle direttive ministeriali di cui al comma 4 dell'art. 3 del suddetto Decreto.

Qualora la Camera di commercio di Torino non disponga della dotazione strumentale con le caratteristiche sopra definite, o del personale necessario, si potrà avvalere per l'esecuzione delle prove di un organismo accreditato per lo svolgimento delle attività di verifica periodica in conformità ai requisiti di una delle norme tecniche di cui all'art. 1, co. 1 lett. q) del DM 93/2017, che risulti iscritto nell'elenco di cui all'art. 10, co. 2 del D.M. 93/2017.

L'individuazione di tale soggetto avviene da parte del richiedente, in funzione della modalità di prove prescelta e della tipologia di strumento oggetto del controllo, anche i relativi costi saranno a carico del richiedente. L'elenco di detti soggetti si ritrova sul sito Unioncamere (vedasi cap.3).

## **5.2 Controlli visivo - formali e documentali**

Ai sensi di quanto previsto all'art.5, co. 3 del D.M. 93/2017, il controllo eseguito dal personale camerale può prevedere:

- Il controllo visivo finalizzato a verificare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verifica prima nazionale o CEE, la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M;
- Il controllo dell'esistenza sullo strumento delle seguenti iscrizioni regolamentari:
  - Marca o nome del fabbricante
  - Numero di matricola
  - Modello
  - Informazioni relative all'accuratezza dello strumento
  - Informazioni relative alla divisione dello strumento
  - Dati pertinenti alle condizioni di impiego
  - Capacità di misurazione in termini di pesate in unità di tempo
  - Portata massima e minima
  - Marcatura CE
  - Marcatura metrologica supplementare M (per strumenti MID)
  - Riferimento al decreto di ammissione a verifica periodica (per strumenti nazionali)
- Il controllo della presenza e integrità dei sigilli secondo quanto previsto dal relativo piano di legalizzazione

- Il controllo della presenza della dichiarazione di conformità dello strumento
- Il controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato e se applicabile
- In caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli, il controllo che detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico
- Il controllo che la versione del software metrologico e la check sum presenti siano corrispondenti al pertinente attestato/certificato/decreto, laddove applicabile
- Il controllo che lo strumento sia installato correttamente e operi nelle condizioni previste

In tali fasi viene acquisita idonea documentazione fotografica dello strumento e vengono effettuati i rilievi dei dati segnati dal totalizzatore.

### **5.3 Prove metrologiche**

Vengono eseguite le prove metrologiche secondo quanto previsto per la specifica tipologia di strumento. Il personale camerale addetto al servizio esegue le prove direttamente o avvalendosi della collaborazione di un Organismo di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Sono previste due modalità di esecuzione delle prove, a seconda dello strumento oggetto di contraddittorio:

- sul luogo di installazione dello strumento
- in laboratorio

#### **5.3.1 Prove eseguite sul luogo di installazione**

Per l'esecuzione delle prove presso il luogo dove lo strumento è in uso, laddove necessario per la tipologia dello strumento o delle prove, la Camera di commercio di Torino si avvarrà di uno degli Organismi di cui all'art.5.1; la scelta e i relativi costi dell'Organismo sono in capo al richiedente. Il soggetto coinvolto dovrà essere presente nell'elenco di cui al capitolo 3, ultimo punto, relativo agli organismi accreditati per la verifica periodica.

I termini temporali per l'esecuzione delle prove sono quelli indicati nel Cap. 7, tabella 1, del presente Regolamento.

#### **5.3.2 Prove eseguite in laboratorio**

In relazione alla natura, alle caratteristiche metrologiche e all'ubicazione dello strumento di misura oggetto del controllo, può rendersi necessario il prelievo dello strumento stesso per l'esecuzione delle prove metrologiche presso il laboratorio di un Organismo.

Il richiedente dovrà individuare il laboratorio idoneo per l'esecuzione delle prove tra gli Organismi presenti nell'elenco di cui al capitolo 3, ultimo punto e che abbiano sede operativa (laboratorio accreditato) nel raggio di 150 km dalla sede del Servizio metrico della Camera di commercio di Torino.

L'avvio delle operazioni di controllo è subordinato alla dimostrazione del raggiungimento di un accordo economico fra il richiedente e l'Organismo.

Il prelievo dello strumento avviene entro i termini previsti nel Cap. 7, tabella 2, del presente Regolamento.

Anche le parti coinvolte nel controllo a richiesta in contraddittorio hanno facoltà di seguire detta fase; la Camera di commercio di Torino comunicherà pertanto data ed ora delle operazioni. L'assenza dei soggetti sul luogo delle operazioni, alla data ed orario comunicato, corrisponderà alla rinuncia della facoltà di prendere parte alle operazioni da parte dei soggetti stessi.

Qualora lo strumento si trovasse presso un domicilio privato valgono le stesse osservazioni riportate al punto 5 e relative all'accessibilità nei locali in cui lo strumento è installato.

Le operazioni di rimozione dello strumento verranno eseguite da una ditta specializzata; i relativi costi saranno a carico del titolare dello strumento, il richiedente o altra parte coinvolta nel contraddittorio. La Camera di commercio di Torino proseguirà con le operazioni di prelievo, solo se vi è dimostrazione dell'effettiva risoluzione di detti aspetti. In assenza di dette evidenze non si potrà dar seguito alla verifica e ci si limiterà a verbalizzare le cause che hanno portato alla mancata esecuzione del controllo. L'attività di controllo si intenderà conclusa e l'interessato dovrà eventualmente presentare nuova istanza.

Il personale camerale addetto al servizio presenza alle operazioni di rimozione dello strumento, previa verifica della sua integrità metrologica, e alla presa in custodia dello strumento, se non diversamente concordato, ai fini del trasferimento presso il laboratorio dell'Organismo per l'esecuzione delle prove.

In tali casi, dopo aver documentato lo stato dello strumento oggetto di controlli e il funzionamento del totalizzatore dello strumento, se presente, si procede al prelievo dello strumento come segue:

- il personale specializzato, individuato dall'impresa titolare dello strumento, provvederà a rimuovere lo strumento stesso, maneggiandolo con attenzione e avendo cura di proteggere gli eventuali raccordi in entrata e uscita per evitare l'infiltrazione di corpi estranei.
- il personale camerale effettua un ulteriore controllo dell'integrità dello strumento con particolare riferimento a quanto non fosse ispezionabile in precedenza
- il personale camerale, con ausilio del personale specializzato, procede all'imballaggio dello strumento in modo tale da garantirne una corretta movimentazione e l'integrità durante il trasporto. In particolare, per strumenti di piccola dimensione è consigliabile l'utilizzo di doppio imballaggio, per strumenti di grandi dimensioni, invece, il trasporto tramite pallets. L'imballo viene sigillato con spago e sigillo recante timbro della Camera di commercio o, in alternativa, con idonei sigilli cartacei riportanti il numero assegnato al Servizio metrico della Camera di commercio di Torino (48).

Il personale camerale compila il verbale di prelievo, che verrà sottoscritto dai presenti. Il verbale va redatto in due o più copie: una copia è consegnata al soggetto richiedente ed alle parti interessate, altra copia è conservata presso gli uffici camerali. Ogni eventuale anomalia riscontrata in tale fase viene annotata nel verbale.

#### **5.4 Prove eseguite in laboratorio - Esecuzione**

La Camera di commercio di Torino, sentito l'Organismo, comunica alle parti interessate una data e un orario per l'esecuzione delle prove e gli eventuali ulteriori dettagli relativi alla esecuzione del controllo stesso, ciò anche allo scopo di consentire alle parti di presenziare alle attività di controllo.

Le prove vengono eseguite secondo le indicazioni fornite dal personale camerale e in conformità alle procedure dell'Organismo.

Al termine del controllo in laboratorio, l'Organismo rilascia alla Camera di commercio di Torino un report riassuntivo delle prove eseguite.

## 5.5 Esiti del controllo

Gli esiti del controllo a richiesta vengono comunicati formalmente dalla Camera di commercio di Torino al richiedente, assieme ad una relazione delle attività svolte, per gli eventuali seguiti che restano in capo alle parti intervenute nell'ambito della regolazione dei relativi rapporti giuridici o commerciali. Detta comunicazione avrà luogo entro il termine previsto nel Cap. 7 tabella 1 e 2, del presente Regolamento, dalla conclusione delle operazioni di verifica o dalla ricezione dei risultati delle prove di laboratorio da parte dell'organismo intervenuto. Nel caso di esito positivo del controllo metrologico, il controllo a richiesta si chiude con la comunicazione formale di cui al paragrafo precedente.

Nel caso di esito negativo del controllo si applicano le prescrizioni di cui alla normativa vigente, ed in particolare:

- in caso di esito negativo dei controlli formali relativamente alla mancanza della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o dei bolli primi, la Camera di commercio di Torino, salvo che il fatto costituisca reato, effettua il sequestro amministrativo dello strumento e applica le conseguenti sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti;
- nel caso in cui l'errore risulti compreso tra l'errore massimo tollerato in sede di verifica periodica e quello previsto in sede di controllo metrologico a richiesta, la Camera di commercio di Torino ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo a verifica periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facoltà di provvedere alla sostituzione dello strumento anziché alla riparazione;
- nel caso in cui l'errore superi l'errore massimo tollerato in sede di controllo metrologico a richiesta, la Camera di commercio di Torino applica il contrassegno di esito negativo, ferma restando inoltre l'applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Qualora lo strumento sia stato rimosso dal luogo di utilizzo, all'esito del controllo viene rimesso nella disponibilità del titolare, con le eventuali limitazioni sopra descritte.

## 6. Tariffe applicate

Le tariffe applicate si compongono delle seguenti voci di costo:

- 1 Costi connessi con lo spostamento del personale camerale, sulla base delle percorrenze medie del settore e dei relativi tempi di percorrenza
- 2 Solo nel caso in cui sia necessario portare in laboratorio lo strumento per l'esecuzione delle prove, costi connessi con il prelievo dello strumento e recapito al laboratorio, comprensivo di eventuali costi accessori relativi all'utilizzo di personale esterno alla Camera di commercio per la rimozione e dello spostamento del personale camerale, secondo quanto indicato al p.to 1.
- 3 Svolgimento del controllo metrologico, in laboratorio o in campo, sulla base dei tempi necessari per l'attività prevista, oltre ai costi connessi con gli spostamenti, descritti al p.to 1, comprensivo di eventuali costi accessori relativi all'utilizzo di mezzi di prova non nella disponibilità della camera di commercio ed a coinvolgimento di Organismi o laboratori accreditati per la verifica periodica.

Le tariffe applicate dalla Camera di commercio relativamente ai controlli disciplinati dal presente Regolamento sono approvate dalla Giunta camerale e pubblicate sul sito internet istituzionale.

Il pagamento dei costi del controllo a richiesta è a carico del richiedente.

L'eventuale costo delle prove di laboratorio, di coinvolgimento di un Organismo accreditato per l'esecuzione delle stesse in campo, o di una ditta specializzata per la rimozione degli strumenti, verrà regolato fra le parti, come specificato nei cap. 5.3.1. e 5.3.2.

## 7. Tempi di svolgimento del contraddittorio.

Le seguenti tabelle riportano le fasi principali del controllo in contraddittorio e le relative tempistiche.

Tab. 1 Controllo in campo

<b>Fase</b>	<b>Tempi massimi di esecuzione</b>	<b>Soggetto</b>
Presentazione domanda "Richiesta di controllo in contraddittorio".	--	Richiedente
Comunicazione alle parti della data prove	Entro 30 gg dalla richiesta	Camera di commercio
Esecuzione delle prove	--	Camera di commercio ed eventuale Organismo
Preparazione ed invio report Camera di commercio con esito delle prove	Entro 45 gg dall'esecuzione delle prove	Camera di commercio

Tab. 2 Controllo eseguito in laboratorio

<b>Fase</b>	<b>Tempi massimi di esecuzione</b>	<b>Soggetto</b>
Presentazione domanda "Richiesta rimozione di strumento metrico per controllo in contraddittorio"	--	Richiedente
Comunicazione alle parti della data di rimozione strumento	Entro 30 gg dalla richiesta	Camera di commercio
Rimozione strumento	--	Camera di commercio e ditta specializzata
Presentazione domanda "Richiesta di controllo in contraddittorio".	--	Richiedente
Comunicazione alle parti della data delle prove in laboratorio (*)	Entro 30 gg dalla richiesta	Camera di commercio
Esecuzione delle prove in laboratorio		
Preparazione ed invio report Camera di commercio con esito delle prove	Entro 45 gg dall'esecuzione delle prove	Camera di commercio

(\*) *Data definita dal laboratorio prescelto dal richiedente, sulla base delle proprie disponibilità*